

# Rendita vitalizia per risarcire il grave danno alla salute

## DIRITTO CIVILE

Il Tribunale di Milano dispone pagamenti annuali anziché liquidare la somma

Filippo Martini

Riconosciuta una rendita vitalizia per risarcire un grave danno alla salute. Lo ha deciso il Tribunale di Milano con la sentenza del 14 maggio scorso (giudice Flamini), decisione innovativa nel complesso mondo giuridico che regola il sistema di risarcimento del danno alla persona, quando la vittima abbia subito la lesione grave della salute.

La vicenda nasce da una richiesta di risarcimento dei danni promossa dalla vittima di un errore sanitario dal quale è derivata una grave compromissione in termini di danno biologico, con la quasi totale menomazione della salute e delle funzioni "dinamico relazionali".

Accertata la responsabilità della struttura ospedaliera, il giudice è stato chiamato a decidere l'entità del risarcimento economico spettante alla parte lesa.

Nel nostro ordinamento la magistratura ha affinato le modalità di riconoscimento dei pregiudizi subiti dalla persona e, soprattutto, le tecniche risarcitorie, secondo lo schema della compensatio lucri cum danno, che consente di risarcire la lesione di beni immateriali (come la salute e il danno biologico e morale) con l'erogazione di una somma di danaro.

La stessa giurisprudenza ha affinato dei meccanismi empirici di calcolo per il danno e la componente economica destinata alla sua compensazione, elaborando delle tabelle di conto utilizzate in tutto il territorio nazionale (note come tabelle di liquidazione del Tribunale di Milano).

Questo meccanismo di calcolo consente di risarcire con somme tanto più elevate quanto più grave è la lesione ed è normalmente calibrato sulla presumibile durata della "vita residua" della vittima, sul presupposto logico che più lungo è il tempo della vita menomata, maggiore sarà il patimento e il conseguente ristoro.

La sentenza del Tribunale di Milano rompe questa consuetudine, perché, anziché erogare un'unica somma anticipata e capitalizzata, dispone la sua suddivisione in versamenti annuali (nella forma appunto della rendita vitalizia) fino alla fine della vita della vittima. Si tratta di una possibilità prevista dall'articolo 2057 del Codice civile, nei casi in cui «il danno alle persone ha carattere permanente», ma finora poco utilizzata. A far pro-

pendere il giudice per questa soluzione è anche «l'età molto avanzata» della vittima, per cui è impossibile stabilire «in modo oggettivo una durata presumibile della vita».

Per tradurre il provvedimento in cifre, la somma che normalmente verrebbe riconosciuta, in casi analoghi e secondo il meccanismo risarcitorio "tradizionale", di circa 595mila euro, viene suddivisa in una rendita annuale di 64.200 euro, da versare in via anticipata e per tutta la durata della vita della danneggiata.

Non si nasconde il tribunale la «scarsissima applicazione pratica» di questo strumento risarcitorio, ma ciò nonostante ne evidenzia le peculiarità e le funzionalità in ragione di una migliore attinenza del compenso alla reale portata del danno subito.


Certamente nella prassi giurisprudenziale questo strumento di liquidazione del danno è sempre stato visto in una cattiva luce, attesa la evidente diversa "appetibilità" di una somma integrale e anticipata e la macchinosità degli strumenti di assolvimento del debito dilazionato: erogazione ripetitiva annuale e obbligo di costituire una garanzia finanziaria per le erogazioni future.

Nel caso esaminato, il Tribunale ha anche condannato la parte soccombente a stipulare una polizza sulla vita a premio unico in forma di rendita a favore della parte attrice risarcita.

Già sollecitato da una parte della dottrina, l'uso di questo strumento si presta a un'applicazione pratica più diffusa sia per la sua adattabilità al caso concreto, sia perché consente di rendere il risarcimento più allineato alla effettività della vita della vittima e meno legata a fattori di casualità e imprevedibilità che invece connota una liquidazione "tradizionale", ingente e anticipata.

QUOTIDIANO

DEL DIRITTO



## ASSISTENZA LEGALE

### Patrocinio da allineare per la negoziazione

Il disegno di legge approvato dal Governo che modifica le norme sulla negoziazione assistita, prevedendo il patrocinio a carico dello Stato nei casi in cui sia obbligatoria e le parti raggiungano un accordo, crea una disparità di trattamento anche in relazione alla mediazione.

— Marco Marinaro

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilssole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilssole24ore.com)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

